



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

Prot. 14726/III

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO, ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DGR N. XI/5395 DEL 18/10/2021 (in esecuzione della deliberazione di GC n. 96 del 27/10/2021).

Termine per la presentazione delle domande 31 dicembre 2022.

OGGETTO

Iniziativa di contrasto all'emergenza abitativa denominata "Fondo morosità incolpevole", approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 5395/2021 intesa al sostegno economico di nuclei familiari che abitano in alloggi in affitto sul libero mercato della locazione sui quali redditi hanno inciso e continuano a incidere gli effetti prodotti dalla contingente e prolungata crisi economica determinando la cosiddetta morosità incolpevole.

MOROSITÀ INCOLPEVOLE

La misura si rivolge a inquilini che siano stati destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida e più precisamente è destinato a nuclei familiari in situazione di "morosità incolpevole" derivante dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale può essere riconducibile ad una delle seguenti cause, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) licenziamento
- b) mobilità
- c) cassa integrazione
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
- f) cessazione di attività professionale o di impresa
- g) malattia grave
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito

La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata direttamente dai funzionari comunali, secondo parametri previsti nell'avviso pubblico, a discrezione del Comune.

CRITERI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

I Comuni nella definizione degli avvisi o dei provvedimenti e nelle successive valutazioni di ammissibilità dei richiedenti devono valutare il possesso dei seguenti requisiti **I.S.E.** (Indicatore della situazione economica) e **I.S.E.E.** (Indicatore della situazione economica equivalente) previsti all'art. 3 comma 1 – lettere a) – b) – c) - d) del Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 e delle indicazioni delle presenti Linee Guida Regionali.

In particolare il richiedente deve possedere:



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

- a) un reddito **I.S.E.** non superiore a € **35.000** o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore **I.S.E.E** non superiore a € **26.000**;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE.
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare, pena la revoca del beneficio e l'attivazione della procedura di recupero.
 - L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per sanare le destinazioni di cui all'art. 5 del D.M. 30/2016 non può superare l'importo di € 12.000,00.
 - Ciascun Comune potrà adeguare i Limiti ISEE entro il massimo previsto dal decreto ministeriale in funzione della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio rispetto alle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.
 - Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole; il controllo di tale requisito è in capo al Comune.
 - Il presente contributo NON E' COMULABILE con il reddito/pensione di cittadinanza. Potrà essere richiesto ma determinerà da parte dell'INPS l'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI EROGABILI AI BENEFICIARI

I Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.

Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole.

L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo pari ad € 12.000,00 per soggetto richiedente:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.
 - I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune di Orio al Serio in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

- Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Le risorse assegnate dal provvedimento regionale dovranno essere utilizzate secondo le indicazioni del DM del 30 marzo 2016 entro il 31 dicembre 2022.

DOCUMENTI PER RICHIESTA

- Autocertificazione compilata utilizzando il modello di “Domanda per il riconoscimento della morosità incolpevole ed erogazione del contributo di sostegno ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione sul libero mercato destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida, ai sensi della DGR 5395 XI/ del 18/10/2021” (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- Autocertificazione del proprietario di casa secondo seconda della tipologia di contributo di cui alla lettere a), b), c), d) del presente Avviso.
- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità;
- attestazione ISEE 2021 in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
- atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida
- documentazione attestante la causa della perdita o riduzione del reddito del nucleo familiare.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il presente Avviso, la Domanda sono scaricabili dal sito www.comune.orioalserio.bg.it nella home page o possono essere richiesti presso gli uffici comunali. La domanda dovrà essere presentata a mano o inviata all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.orioalserio.bg.it.

L'accesso alle misure sarà concesso alle persone in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso pubblico. I beneficiari verranno individuati mensilmente sulla base delle istanze presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il 31/12/2022.

INFORMAZIONI:

Servizi Sociali: Assistente sociale: dr. Francesco Caratozzolo

Telefonicamente: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.30.

Servizi alla Persona: dr.ssa Cristina Lazzaroni

Telefonicamente: lunedì 8.30 – 10.30 - mercoledì 10.30 – 12.30 - venerdì 8.30 – 10.30

CONTROLLI

Il Comune di Orio al Serio procederà a idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell'art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo di cui all'art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. Il Comune attiverà la procedura di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

Il Comune verificherà inoltre che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare

Dalla Residenza municipale, 18 novembre 2021

Il Sindaco
F.to Colletta dott. Alessandro